



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 40/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al nr. **19050** del Registro di Segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale contro

il Prof. Michele DI SUMMA (c.f. DSM MHL 47A12 D761 C),
nato a Francavilla Fontana (BR) il 12.1.1947, ed ivi residente
in via Michele Imperiali n. 3, rappresentato e difeso dall'avv.
Vittorio Del Monte con studio in Torino, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 123;

la dott.ssa Cotrina DI SUMMA (c.f. DSM CRN 44P63 D761
R), nata a Francavilla Fontana il 23.9.1944, residente a
Francavilla Fontana, Via Michele Imperiali n. 3, rappresentata
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Marcello
Di Summa, del Foro di Brinsidi e dall'avv. Fabrizio Voltan del
Foro di Torino, con studio in Torino, via Cibrario n. 4.

Uditi, nella pubblica Udienza del 23 gennaio 2013, il giudice relatore dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado CROCI, l'Avv. Vittorio Del Monte in rappresentanza e difesa del Prof. Michele Di Summa e l'avv. Fabrizio Voltan, in rappresentanza e difesa della dr.ssa Cotrina Di Summa;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

I. Atto di citazione in revocatoria.

Con atto di citazione in revocatoria depositato in data 4 luglio 2012 la Procura regionale ha promosso a carico degli odierni convenuti l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo unico, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, chiedendo a questa Sezione Giurisdizionale di dichiarare, in virtù degli articoli 2901 e seguenti c.c., l'inefficacia e revocare il contratto di donazione, concluso per rogito Notaio Raiola, in Francavilla Fontana (BR), in data 7.3.2012, rep. n. 48.574/22.701, tra DI SUMMA Michele c.f., DSM MHL 47A12 D761 C, donante, e DI SUMMA Cotrina, c.f. DSM CRN 44P63 D761 R, donataria, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Brindisi in data 4.4.2012, al reg. gen. 5926 e al reg. part. 4735, avente ad oggetto la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada

“Cretarossa”, il tutto censito al C.T. fg. 118, partt. n. 132 di are 97,91 (mandorleto), cl. 1[^], r.d. euro 70,79 e r.a. euro 25,28, n. 151 di ha. 2.99.73, r.d. euro 215,34 e r.a. euro 79,46 (parte seminativo e parte mandorleto), e a C.F. fg. 118, partt. n. 129, cat. c/2, cl. 1, mq. 53, r.c. euro 169,71, e n. 130 cat. C/2, cl. 1[^], mq 31, r.c. euro 99,26.

Nell'atto introduttivo del giudizio la Procura descrive i fatti dai quali sarebbe derivata una responsabilità amministrativo contabile del prof. Michele Di Summa e quantifica i crediti risarcitori ex art. 1 l. n. 20/94 dell'A.S.O. “San Giovanni Battista” di Torino e dell'Università degli Studi di Torino.

Deduce quindi che in data 4.11.2002, presso l'A.S.O. “*San Giovanni Battista*” di Torino, venivano arrestati i primari della Divisione di cardiocirurgia Michele Di Summa e Giuseppe Poletti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Torino nell'ambito di un'indagine condotta dalla locale Procura della Repubblica in ordine a presunte tangenti nell'acquisto di prodotti medicali.

L'indagine aveva preso avvio dalle dichiarazioni di un imprenditore, Piergiorgio Martinetto, fornitore di materiale sanitario, il quale aveva denunciato all'autorità inquirente la prassi ormai consolidata di compiere dazioni illecite per ogni fornitura.

Il prof. Michele Di Summa, con il collega Poletti, veniva indagato per le ipotesi delittuose di corruzione, di cui agli artt.

110-319, 319 *bis* e 321 c.p., *"perchè in concorso tra loro, nella qualità di pubblici ufficiali, accettavano promesse di denaro e ricevevano le somme promesse, per compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio"* e per reati di turbata liceità degli incanti, di cui all'art. 110-353, 2° c. c.p., *"perché in concorso tra loro, turbavano le gare di aggiudicazione per la fornitura di materiale sanitario"*.

La Procura riferisce che in data 30 marzo 2004, a conclusione delle indagini preliminari, i P.M. di Torino chiedevano il rinvio a giudizio dei professori Di Summa, Poletti e Morea e di altri imprenditori coinvolti nei fatti di corruzione. Il prof. Di Summa, come il collega prof. Poletti, ammettevano, dopo qualche iniziale reticenza, di avere nell'arco di vari anni e in riferimento a più gare di appalto, ricevuto somme di denaro e regalie varie da imprese e professionisti che intrattenevano rapporti di lavoro con l'Ospedale San Giovanni Battista di Torino.

All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2007 il GUP del Tribunale di Torino, decidendo con rito abbreviato, condannava Michele Di Summa a due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per pari durata e alle spese processuali; lo condannava altresì al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, rimettendo integralmente le parti stesse davanti al Giudice competente per la liquidazione con una provvisionale, tra le altre, di euro

200.000,00 a favore dell'ASO "*San Giovanni Battista*" di Torino e di euro 100.000,00 a favore dell'Università di Torino.

La Corte d'Appello, adita con gravame dalla difesa, con sentenza n. 3909 del 30 ottobre 2008, confermava in parte la condanna del prof. Di Summa e rideterminava la pena inflitta in anni uno e undici mesi di reclusione confermando le provvisori a favore dell'Ospedale "*San Giovanni Battista*" e dell'Università di Torino con rimessione alla Corte dei conti, quale Giudice competente per la liquidazione del danno.

Avverso le sole statuizioni civili della predetta sentenza d'appello il prof. Michele Di Summa proponeva ricorso per Cassazione, che si concludeva con la sentenza n. 1550, emessa dalla VI Sezione Penale, in data 25 settembre – 15 novembre 2009, di reiezione del gravame e di conferma delle condanne provvisori accordate alle parti civili costituite (A.S.O. "*San Giovanni Battista*" di Torino e Università degli Studi di Torino) dal Giudice di secondo grado.

Con invito a dedurre notificato in data 3 febbraio 2009 e ritirato materialmente dal destinatario in data 10 febbraio 2009, la Procura regionale contestava (ai sensi dell'art. 1, co. 1, ult. Parte, l. n. 20/94) a Michele Di Summa e agli eredi di Giuseppe Poletti, coimputato nel frattempo deceduto, il danno erariale cagionato all'A.S.O. "*San Giovanni Battista*" di Torino e all'Università degli Studi di Torino per complessivi euro 4.839.385,44, con accessori di legge.

Il prof. Michele Di Summa chiedeva, altresì, di essere sentito personalmente, depositando deduzioni difensive in data 5.3.2009 e riservandosi l'invio di una memoria integrativa, pervenuta in data 6.5.2009.

Al termine dell'indagine la Procura erariale archiviava le posizioni degli eredi Poletti per mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione ed emetteva, in data 1.7.2009, l'atto di citazione nei confronti del prof. Michele Di Summa quantificando in euro 4.839.385,44 l'importo del danno all'Ospedale "*San Giovanni Battista*" e all'Università di Torino. Il procedimento veniva iscritto a ruolo al n. 18326.

Con sentenza n. 96/2010, depositata in data 6.7.2010, questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti condannava il prof. Michele Di Summa al risarcimento del danno di euro 1.900.000,00 a favore dell'A.S.O. "*San Giovanni Battista*" di Torino e di euro 500.000,00 a favore dell'Università di Torino, oltre interessi dalla data di deposito fino al saldo e alle spese processuali.

La predetta sentenza veniva appellata dal prof. Michele Di Summa con atto notificato in data 9.11.2010, determinando la sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 1, co. 5 *ter*, d.l. 453/93 e che l'appello risulta tuttora pendente.

La Procura evidenzia che, con contratto concluso per rogito Notaio Forleo in data 1.4.1988, registrato a Brindisi il 14.4.1988 e trascritto alle Conservatorie dei Registri

Immobiliari di Brindisi in data 22.4.1988, al reg. gen. 5471 e al reg. part. 4868, e di Taranto in data 7 aprile 1988, al reg. gen. 7344 e al reg. part. 5684, il dr. Pietro Di Summa aveva donato al figlio Prof. Michele Di Summa, con riserva di usufrutto per sé e successivamente per la moglie e con dispensa dalla collazione, i seguenti beni immobili:

- Nuda proprietà dell'abitazione in Comune di Francavilla Fontana (BR) via San Vito nn. 41-45, abitazione con relative pertinenze, il tutto censito a CF fg. 118, part. 286, sub. 4, cat. A/2 cl. 4[^], vani 10,5 r.c. euro 1.111,67 (alloggio) e sub.1, cat. C/6, cl. 2, mq. 65, r.c. euro 134,28 (autorimessa);

- Nuda proprietà dell'abitazione nel Comune di Castellaneta (TA) via Mare Spumeggiante n. 25, con relative pertinenze, il tutto censito a CF fg. 125, part. 335, cat. A/7, cl. 2[^], vani 9,5, r.c. euro 956,74.

Per effetto di tale atto di donazione, il prof. Di Summa diveniva titolare della nuda proprietà sui due immobili predetti, che sarebbe divenuta proprietà piena alla morte dei genitori, titolari di usufrutto successivo, essendo stata stabilita la dispensa dalla collazione (art. 737 c.c.).

Con contratto di risoluzione per mutuo consenso di donazione, concluso per rogito Notaio Raiola, in Francavilla Fontana, in data 13 marzo 2009, rep. 45.325/20.215, trascritto alla Conservatoria del RR.II. di Brindisi in data 21

aprile 2009, al reg. gen. 7318 e al reg. part. 5260, e alla Conservatoria dei RR.II. di Taranto il 7 aprile 2009, al reg. gen. 9330 e al reg. part. 5942, avente ad oggetto la nuda proprietà dei beni immobili sopra descritti gli stessi Di Summa Pietro e il figlio Di Summa Michele, padre e figlio, dichiaravano di risolvere consensualmente, ai sensi dell'art. 1372 c.c., la donazione effettuata a favore del secondo con il predetto atto a rogito notaio Forleo del 1.4.1988.

Il contratto di risoluzione consensuale della precedente donazione veniva impugnato per revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 1, co. 174 l. fin. 2006, dalla Procura contabile con atto di citazione notificato al Di SUMMA Michele in data 31.8.2011, dando vita al giudizio G 18883, definito in primo grado da questa Sezione giurisdizionale, all'esito della discussione in pubblica udienza nella data del 18.4.2012 con sent. 110/2012, depositata il 15.6.2012.

Deduce la Procura che il contratto di donazione, concluso per rogito Notaio Raiola, in Francavilla Fontana (BR), in data 7.3.2012, rep. n. 48.574/22.701, tra DI SUMMA Michele, donante, e DI SUMMA Cotrina, donataria, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Brindisi in data 4.4.2012, al reg. gen. 5926 e al reg. part. 4735, avente ad oggetto la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada "Cretarossa", come in precedenza descritto, segue di poco più di sei mesi la notifica, da parte

della Procura contabile, in data 31.8.2011, dell'atto di citazione in revocatoria del precedente atto dispositivo a titolo gratuito, compiuto il 13.3.2009 dal prof. Di Summa a favore del padre Pietro. Secondo la prospettazione accusatoria il contratto di donazione tra Di Summa Michele e Di Summa Cotrina è stato inequivocabilmente compiuto dal prof. Di Summa in un periodo in cui aveva piena consapevolezza delle iniziative a tutela della garanzia patrimoniale delle amministrazioni danneggiate poste in essere dalla Procura contabile, a salvaguardia dei crediti risarcitori per responsabilità amministrativo-contabile conseguenti ai fatti per i quali era stato condannato penalmente.

Precisa la Procura che, con il citato contratto di risoluzione consensuale di donazione in data 13.3.2009, il debitore Di Summa aveva sottratto alla garanzia dei suoi creditori dei beni facilmente individuabili ed aggredibili, accentuando, così, la situazione di incapienza del suo patrimonio – almeno con riferimento ai cespiti "visibili" – rispetto all'importo dei crediti risarcitori vantati dagli enti danneggiati, ai sensi della sentenza n. 96/2010.

E infatti gli immobili residuati dopo il citato atto di disposizione e gli altri cespiti agevolmente individuabili risulterebbero palesemente insufficienti a coprire, con il loro valore, le somme dovute dal debitore a titolo di danno

erariale. Ribadisce la Procura regionale che, in pendenza del giudizio di revoca ex art. 2901 c.c. del menzionato contratto di risoluzione consensuale di donazione del 13.3.2009, e precisamente, con atto pubblico in data 7.3.2012, il prof. Di Summa compiva un ulteriore atto di liberalità, questa volta a beneficio della sorella Cotrina.

Secondo la prospettazione accusatoria tale nuova dismissione, a titolo gratuito, di cespiti immobiliari da parte del Di Summa Michele avrebbe incrementato la condizione di incapacienza del suo patrimonio (almeno della sua parte "visibile"), rispetto ai crediti risarcitori vantati nei suoi confronti dall'A.S.O. San Giovanni Battista di Torino e dell'Università di Torino.

Il Pubblico Ministero contabile domanda conseguentemente la declaratoria di inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c..

L'ufficio requirente deduce preliminarmente in ordine alla sussistenza della giurisdizione contabile sulla domanda revocatoria, ai sensi dell'art. 1, co. 174, l. n. 266/2005, nonché in ordine alla competenza per territorio della Sezione giurisdizionale del Piemonte, richiamando l'applicabilità degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del R.D. n. 1038/1933.

L'obbligazione risarcitoria ex art. 1 l. n. 20/94, per cui la Procura regionale ha instaurato il giudizio di responsabilità,

ora pendente in appello, nascerebbe – secondo la prospettazione accusatoria- da fatti che si assumono essere stati compiuti dal Di Summa nella Regione Piemonte, e dunque nel circondario della Sezione, agli effetti di quanto previsto dall'art. 20 c.p.c..

La Procura esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la presente azione revocatoria e il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

La pendenza - in fase di appello - di un giudizio per l'accertamento del credito a garanzia del quale si chiede la revoca di un atto dispositivo del debitore non sarebbe in alcun modo ostativa ad una verifica della sussistenza del credito stesso, da parte del Giudice adito, con l'azione revocatoria, né darebbe luogo a sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del relativo giudizio, in attesa del formarsi del giudicato sul credito litigioso.

In ordine all'individuazione delle Amministrazioni danneggiate, alla quantificazione del danno erariale e al nesso eziologico anche nel presente procedimento, la Procura richiama gli argomenti tutti sviluppati dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti nella sent. n. 96/2010.

Con riguardo al requisito dell'*eventus damni* l'Ufficio requirente evidenzia che le indagini patrimoniali a suo tempo disposte a mezzo della Guardia di Finanza avevano permesso

di accertare che, a seguito del contratto di risoluzione consensuale della precedente donazione del 1.4.1988, concluso in forma pubblica in data 24.7.2006, con il quale il prof. Di Summa aveva retrocesso i due immobili al padre Pietro, i cespiti facilmente individuabili ed aggredibili dai suoi creditori erano limitati ad una serie di terreni e fabbricati rurali o pertinenziali in Comune di Francavilla Fontana, alcuni in proprietà, altri in nuda proprietà, altri in enfiteusi, per un valore stimato dalla Guardia di Finanza, secondo i parametri dell'art. 52, c. 4 T.U. sull'Imposta di Registro (d.p.r. 26.4.1986 n. 131), di complessivi euro 33.181,39.

Stima che, segnala la Parte Pubblica, solo in ipotesi corrisponderebbe a valori di realizzo di una procedura esecutiva esattoriale per il recupero dei danni erariali avviata dagli enti danneggiati a norma dell'art. 2, co. 4, dpr 260/98, considerato che il prezzo a base d'asta, nell'esecuzione esattoriale, stabilito con riferimento ai parametri fiscali (art. 79 dpr. 602/73), non tiene conto delle effettive possibilità di realizzo.

Non risulterebbero intestati al prof. Di Summa beni mobili registrati e neppure rapporti bancari attivi o in genere crediti verso terzi, suscettibili di aggressione esecutiva, fatta salva la pensione INPDAP, sulla quale, su richiesta dell'Università di Torino, in forza della condanna provvisoria emessa dalla Corte d'Appello di Torino, confermata dalla Corte di

Cassazione, risulta disposta una ritenuta di 1/5 ex art. 143, c. 2 d.p.r. 1092/1973, per euro 705,14 mensili.

La situazione patrimoniale fotografata dalla relazione della Guardia di Finanza, di cui alla nota prot. 0397026/10 del 13.10.2010 (doc. 9) non risulterebbe ad oggi mutata se non in negativo, per effetto di un'ulteriore dismissione immobiliare, avvenuta con l'atto di liberalità a favore della sorella Cotrina DI SUMMA, per contratto di donazione concluso in data 7.3.2012.

Aggiunge l'ufficio requirente che i beni oggetto del contratto in data 13.3.2009, di cui è stata disposta la revoca con sentenza n. 110/2012 della Sezione, non sono ancora stati definitivamente recuperati alla garanzia patrimoniale delle amministrazioni danneggiate, non essendo, ad oggi, la detta pronuncia passata in giudicato; in ogni caso, precisa la Procura, anche una volta definitivamente recuperati alla garanzia dei creditori i citati beni immobili, permarrebbe la situazione di incapienza del patrimonio del debitore. Situazione che si sarebbe ulteriormente incrementata ed aggravata con la donazione in favore della sorella Cotrina.

Quanto all'elemento soggettivo la Procura deduce la sussistenza del requisito della consapevolezza del debitore Michele DI SUMMA di ledere la garanzia patrimoniale dell'A.S.O. "*San Giovanni Battista*" e dell'Università di Torino, come amministrazioni danneggiate titolari di crediti risarcitori

mentre non occorrerebbe il *consilium fraudis* del beneficiario dell'attribuzione gratuita.

La *scientia damni* del debitore prof. Michele Di Summa risulterebbe *in re ipsa*, emergendo in modo inequivocabile dalla sequenza temporale in cui si è articolata la vicenda. Evidenzia la Procura che il 23.2.2007 il G.U.P. presso il Tribunale di Torino pronunciava la condanna penale del Prof. Di Summa per corruzione. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 3909 del 30.11.2008 confermava, in parte, la condanna del Di SUMMA nonché la condanna generica al risarcimento e le provvisionali.

Avverso le statuizioni della Corte d'appello il Di Summa proponeva ricorso per Cassazione, limitatamente al riconoscimento di una somma a titolo di provvisoria mentre non impugnava i capi di condanna penale, che passavano in giudicato.

In data 3.2.2009 la Procura notificava al DI SUMMA Michele e agli eredi di POLETTI Giuseppe l'invito a dedurre contestando loro un danno erariale pari a complessivi euro 4.839.385,44.

In data 13.3.2009, a distanza di poco più di un mese dalla notifica dell'invito a dedurre, il prof. Di Summa retrocedeva al padre Pietro gli immobili da quest'ultimo donati in nuda proprietà. Con sentenza n. 1550 del 25.9-12.11.2009 la VI Sez. Penale della Cassazione respingeva il gravame rendendo definitiva la condanna provvisoria a favore dell'Università di

Torino per euro 100.000 e a favore dell'A.S.O. "San Giovanni Battista" per euro 200.000. Con sentenza n. 96/29010, depositata il 6.7.2010 questa Sezione condannava il Prof. Michele Di Summa al risarcimento del danno per l'importo complessivo, sopra indicato, di euro 2.400.000.

In data 31.8.2011 veniva notificato l'atto di citazione in revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per fare dichiarare l'inefficacia del contratto di risoluzione consensuale della precedente donazione tra il prof. DI SUMMA e il padre Pietro, avente ad oggetto la nuda proprietà di due alloggi in Francavilla Fontana e in Castellaneta.

Dopo avviato il giudizio revocatorio di un precedente atto di disposizione lesivo della garanzia delle amministrazioni danneggiate e nell'imminenza dell'udienza di discussione il prof. Di Summa ha donato alla sorella Cotrina la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada "Cretarossa", in comunione con le sorelle.

Secondo la prospettazione accusatoria, dagli eventi sopra riferiti emerge che il contratto di donazione in contestazione è stato concluso dal prof. Di Summa in un periodo in cui egli paventava l'imminente aggressione esecutiva dei suoi beni o il rischio del "blocco" di essi attraverso l'iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base della sentenza di primo grado della Corte dei conti; in tale situazione egli avrebbe pensato di mettere al

riparo altri cespiti del suo patrimonio immobiliare, donandoli, con l'atto di donazione alla sorella Cotrina.

Ricorrerebbero, in definitiva, tutte le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per una pronuncia di revoca del contratto di donazione concluso in data 7.3.2012.

II. Costituzione del convenuto Michele DI SUMMA.

Con comparsa di costituzione depositata in data 28 dicembre 2012 si è costituito in giudizio il Prof. Michele Di Summa, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Vittorio Del Monte, del Foro di Torino.

La difesa del convenuto evidenzia che la donazione sarebbe stata disposta al mero fine di beneficiare la sorella di una quota parte di un bene immobile di scarso valore economico, che non potrebbe determinare lesione della garanzia patrimoniale in favore degli asseriti creditori (A.S.O. San Giovanni Battista e Università degli Studi di Torino).

Riferisce la difesa che il prof. Michele Di Summa ha impugnato la sentenza della Sezione, n. 96/2010, resa nel giudizio di responsabilità nonché la sentenza di questa Corte n. 110/2012 con la quale è stata accolta la domanda revocatoria nei confronti dell'atto di risoluzione consensuale di donazione tra il convenuto e il di lui padre Dott. Pietro Di Summa e che entrambi i processi sono allo stato pendenti in appello.

Quanto ai motivi in diritto il prof. Michele di Summa eccepisce la nullità derivata dell'atto di citazione in revocatoria per violazione del comma 30 *ter* dell'art. 17 d.l. 1.7.2009 n. 78 e s.m.i. facendo rilevare che nel giudizio di responsabilità, conclusosi in primo grado con la sentenza n. 96/2010, è stata eccepita la nullità dell'invito a dedurre, dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per violazione della citata disposizione; eccezione disattesa dalla Sezione con la sentenza citata.

Deduce la difesa che l'eccezione viene ora proposta nonostante la stessa sia stata disattesa nell'ambito del precedente giudizio sulla domanda revocatoria della Procura Regionale avverso l'atto di risoluzione consensuale intercorso tra il convenuto e il padre, conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. 110/2012.

Secondo la prospettazione difensiva la questione posta non deve essere confusa con il tema della pregiudizialità tra azione di accertamento del credito e azione revocatoria. Si tratterebbe di valutare se l'azione revocatoria promossa dalla Procura regionale in termini di continuità e connessione con l'azione di accertamento della responsabilità amministrativo-contabile sia o meno attratta nel regime di nullità stabilito dall'art.17, comma 30 *ter*, del d.l. n. 78/2009, allorchè sussista la violazione della previsione secondo cui l'azione di danno erariale per il cosiddetto danno all'immagine può

essere esercitata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, giusto il disposto dell'art. 7 della legge 97/2001.

Secondo la difesa risulterebbe del tutto illogico e/o irrazionale consentire l'avvio e/o la prosecuzione di un'azione revocatoria, laddove fosse (come ritenuto nel caso di specie) sussistente un profilo di nullità ad effetto retroattivo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, che investe per espressa previsione di legge qualunque atto istruttorio o processuale. Tanto più quando la nullità afferisce la violazione di una norma che paralizza il potere e/o la legittimazione ad agire del P.M. contabile. A seguire diversa e contraria prospettazione, si giungerebbe al paradosso che un P.M. contabile, privo di legittimazione ad agire in assenza del passaggio in giudicato della sentenza penale, potrebbe pur sempre esercitare l'azione revocatoria.

Reputa il convenuto che il P.M. contabile possa agire in revocatoria in quanto sussista la sua effettiva legittimazione ad agire per l'accertamento del danno erariale.

In caso contrario non residuerebbe altra conseguenza che la nullità in ogni atto istruttorio e processuale, compresa la nullità derivata dell'azione revocatoria intrapresa da una parte priva di legittimazione sostanziale.

Nel giudizio sull'azione revocatoria la questione di nullità per violazione dell'art. 17, comma 30 *ter*, d.l. n. 78/2009

dovrebbe - secondo tale tesi - poter essere riproposta e dovrebbe poter essere trattata ed esaminata dalla Corte.

Ciò non comporterebbe alcuna riedizione sul punto del giudizio di accertamento di responsabilità amministrativo-contabile: si tratterebbe di mutare l'orientamento seguito dalla Sezione nel giudizio di responsabilità circa l'interpretazione del disposto dell'art. 17, comma 30 *ter*, d.l. n. 78/2009, assumendo a presupposto il rilievo secondo cui la parte priva di legittimazione non può nemmeno agire in revocatoria e quando ciò avviene anche tale azione deve essere dichiarata affetta da nullità.

Rammenta la difesa che tale pacifica circostanza non potrebbe essere limitata nei suoi effetti per il fatto che - al momento della notifica dell'atto di citazione - l'impugnazione della sentenza penale avanti la Suprema Corte concernesse i soli capi civili della medesima pronuncia in quanto il legislatore avrebbe considerato quale condizione per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte del P.M. contabile solo ed esclusivamente l'intervenuta irrevocabilità della pronuncia penale.

Sul punto non sarebbe condivisibile quanto affermato dalla Sezione con la sentenza n. 96/2010 in quanto la stessa introdurrebbe un'interpretazione restrittiva e *contra legem* rispetto al presupposto imposto dal legislatore quale

condizione per l'esercizio dell'azione, volta a conseguire il risarcimento del danno d'immagine.

La violazione di tale disciplina comporterebbe quindi la nullità di ogni atto istruttorio e/o processuale anche in riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo comma 30 *ter* dell'art. 17 del d.l. n. 78/2009.

La difesa richiama in proposito l'applicabilità del principio di diritto enunciato nell'ambito della sentenza n. 12/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e insiste conseguentemente per la declaratoria di nullità, in via derivata, dell'atto di citazione in revocatoria e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza invocando, peraltro, in considerazione della particolarità della questione, la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del gravame pendente in relazione alla sentenza di responsabilità amministrativo-contabile.

Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità la difesa chiede che venga riconosciuta l'infondatezza dell'azione.

Quanto alla *scientia damni* il convenuto prof. Michele Di Summa afferma che l'atto in questione è stato determinato dalla propria volontà di beneficiare la sorella di una quota parte di un bene immobile di scarso valore, che non poteva di certo determinare la lesione della garanzia patrimoniale in favore degli asseriti creditori.

La donazione concerne, infatti, solo una quota parte di un fondo rustico e non potrebbe costituire, di fatto, alcuna utilità per i creditori, non determinando, conseguentemente, alcuna lesione della garanzia patrimoniale.

Il convenuto Michele Di Summa non potrebbe avere alcuna consapevolezza che simile atto di liberalità potesse recare pregiudizio ai creditori.

La difesa chiede, ad ogni buon conto, che venga disposta CTU volta ad accertare il valore del bene immobile al momento della contestata donazione, così da comprovare ulteriormente l'insussistenza del pregiudizio.

Insiste, quindi, nelle conclusioni, in via pregiudiziale e preliminare per la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., nonché per l'accertamento della nullità dell'atto di citazione in revocatoria e del pedissequo decreto di fissazione di udienza. In ogni caso, nel merito, invoca il rigetto delle domande della Procura regionale in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanza di cui ai numeri 1 e 2 della parte in fatto della comparsa di costituzione e risposta, con riserva di indicazione di testimoni nei termini che la Corte vorrà concedere ai sensi dell'art. 183, c. 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.; invoca altresì l'ammissione di CTU volta ad accertare il valore della quota parte del fondo rustico già di proprietà del convenuto

Michele Di Summa, oggetto della donazione contestata dalla Procura regionale, al momento della sottoscrizione dell'atto di liberalità.

III. Costituzione della convenuta Cotrina DI SUMMA.

Con comparsa depositata presso la segreteria della Sezione in data 31 dicembre 2012 si è costituita nel giudizio la convenuta Cotrina Di Summa contestando i contenuti dell'atto di citazione in revocatoria, stante la loro ritenuta *"palese infondatezza sia in fatto che in diritto, la loro inammissibilità, la loro inaccogliibilità, la mancanza di ogni e qualsivoglia pregio giuridico"*.

La difesa afferma la totale ed assoluta estraneità della dott.ssa Di Summa in ordine ai fatti e alle vicende processuali che hanno interessato e coinvolto il prof. Michele Di Summa e la loro non opponibilità alla stessa.

Non potrebbe essere compreso, sino ad annullarlo, il diritto della stessa di poter legittimamente ricevere dal germano Prof. Michele Di Summa, per l'opera e per l'attività e la prestazione di assistenza morale e materiale, una controprestazione di natura patrimoniale come quella ricevuta con l'atto fatto oggetto dell'azione revocatoria, ovvero la donazione della quota "ideale" pari ad 1/3 del fondo rustico sito in agro di Francavilla Fontana (BR) alla contrada "Cretarossa", su cui insistono due locali deposito specificamente indicati in precedenza.

Precisa la convenuta che, a causa delle vicissitudini meglio rappresentate dalla Procura regionale nell'atto di citazione in revocatoria, il prof. Michele Di Summa *"rimasto solo ed isolato, dopo aver dovuto subire anche la separazione personale richiesta dalla moglie, da circa un anno ha inteso trasferire la sua residenza presso l'abitazione della germana ed odierna convenuta...dalla quale riceve, per mutuo accordo, vitto e alloggio, assistenza morale e materiale"*.

Secondo la tesi difensiva la prestazione cui si è obbligata la dott.ssa Cotrina Di Summa in favore del fratello avrebbero ricevuto, come contropartita, la donazione della quota ideale di 1/3 della proprietà immobiliare sopra descritta.

Tutto ciò avrebbe ingenerato nella Procura regionale la convinzione, quanto mai errata ed infondata, e comunque non provata, che l'atto fosse preordinato a sottrarre garanzie alle pretese dei creditori del Prof. Michele Di Summa mentre sul punto la dott.ssa Cotrina Di Summa ribadisce di non aver mai avuto conoscenza, né diretta e neppure indiretta, della situazione in cui nel frattempo il fratello si era venuto a trovare.

In via preliminare e pregiudiziale la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Tribunale ordinario e, in subordine, l'incompetenza per territorio della Sezione regionale per la Regione Piemonte in favore di quella per la regione Puglia.

Risulterebbe *per tabulas* che si verta in materia strettamente privatistica, estranea a quella della contabilità pubblica, perché soggetta alle norme sostanziali e processuali proprie del diritto civile e coinvolgente diritti soggettivi di un terzo –la dott.ssa Cotrina Di Summa- estraneo al rapporto di servizio con la pubblica amministrazione sicchè la sua devoluzione alla Corte dei conti implicherebbe la violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza, della ragionevolezza, del giudice naturale, del divieto di istituzione di giudici speciali.

In ordine alla dedotta incompetenza territoriale la difesa fa rilevare che l'atto di cui si chiede la revocatoria è stato stipulato in Francavilla Fontana, cittadina sita nella Regione Puglia nonchè registrato e trascritto in Brindisi. Evidenzia inoltre che i beni immobili oggetto della richiesta di revocatoria sono ubicati nello stesso Comune citato e che la residenza della convenuta è da sempre radicata nel medesimo paese.

Ai sensi dell'art. 18 c.p.c. il Giudice competente è quello del luogo in cui i medesimi convenuti risultano residenti ovvero la Corte dei conti per la Regione Puglia.

Risulterebbe infondata, inammissibile e inaccoglibile l'individuazione del Foro competente effettuata dalla Procura regionale in base all'art. 20 c.p.c.; tale articolo troverebbe applicazione solo ed esclusivamente per le cause relative a diritti di obbligazione mentre nel caso di specie l'oggetto, la

domanda, il *petitum* e quindi la *causa petendi* riguarderebbe solo ed esclusivamente la richiesta di revocatoria di un atto dispositivo, restando del tutto e definitivamente esclusa ogni indagine sulla presunta obbligazione che il prof. Di Summa avrebbe verso altrettanti presunti creditori. Di qui l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c..

Nel merito, la difesa eccepisce l'inammissibilità, infondatezza e inaccoglibilità della domanda

Sarebbero, secondo la tesi difensiva, insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c..

Non sarebbe stata fornita la prova di valido rapporto di credito posto che la sentenza n. 96/2010 di questa Sezione, che ha accertato in primo grado la responsabilità amministrativo contabile del prof. Di Summa è stata appellata con atto notificato in data 9.11.2010, con la conseguente sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 1, comma 5 *ter* d.l. n. 453/93, in presenza di appello ad oggi pendente.

Non sarebbe stata fornita la prova dell'effettivo danno né sarebbe stata dimostrato il presunto credito "*per nulla attuale, per nulla concreto, per nulla esigibile*", né dell'insolvenza del prof. Di Summa o che l'atto dispositivo impugnato pregiudichi la realizzazione di un non meglio provato diritto di credito.

Quanto all'elemento soggettivo afferma la difesa che è necessario che chi agisce in revocatoria fornisca la prova che l'atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito altrui.

Tale elemento non sarebbe stato provato dalla Procura contabile.

In ultimo, la difesa eccepisce la mancata prova della conoscenza, da parte della dott.ssa Cotrina Di Summa, del pregiudizio che l'atto posto in essere dal fratello potesse arrecare alle presunte ragioni creditorie.

Insiste per l'accoglimento delle conclusioni dedotte.

All'udienza in data 23 gennaio 2013 l'Avv. Vittorio Del Monte, in rappresentanza e difesa del convenuto Michele Di Summa ha richiamato la memoria di costituzione e le conclusioni.

L'Avv. Fabrizio Voltan in rappresentanza e difesa della convenuta Cotrina Di Summa, analogamente al collega, ha richiamato la memoria di costituzione associandosi alle difese.

Ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio e ha precisato che la dr.ssa Cotrina Di Summa è sicuramente estranea alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il fratello. Ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, vi sarebbe una prestazione familiare di assistenza nei confronti del fratello, che si trova in una situazione di difficoltà, tale per cui la donazione dovrebbe qualificarsi come remuneratoria e,

quindi, ai fini dell'azione revocatoria, dovrebbe essere provata dalla Procura contabile la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie, prova che mancherebbe agli atti.

Il Pubblico Ministero Corrado Croci ha contestato che l'atto di cui si chiede la revoca sia un atto a titolo oneroso, perchè il Prof. Di Summa avrebbe donato le quote immobiliari di questi terreni e fabbricati rurali alla sorella per compensarla dell'assistenza dopo la sua separazione dalla moglie.

Rileva che, in merito alla prestazione di assistenza morale ad un familiare, dalla difesa non viene dedotta alcuna prova, se non il trasferimento della residenza. Osserva che la stessa non costituisce una prestazione suscettibile di valutazione patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 cod. civ., e non può, quindi, tecnicamente, costituire il corrispettivo del trasferimento delle quote di beni immobili di cui si discute. Secondo la prospettazione accusatoria, a tutto concedere, si tratterebbe di una donazione remuneratoria ai sensi dell'art. 770 c.1 c.c., ma l'impossibilità di ritenere la prestazione di assistenza a favore del donante alla stregua di una controprestazione contrattuale e la stessa riconduzione alla fattispecie della donazione remuneratoria consentirebbe comunque di qualificare il contratto in oggetto come atto a titolo gratuito -nozione più ampia di atto di liberalità-. Nell'ambito della donazione remuneratoria non sarebbe infatti possibile qualificare la volontà di remunerare un servizio

precedentemente reso dal donatario al donante alla stregua di una controprestazione dell'attribuzione a titolo gratuito. Quindi, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., lo stato soggettivo della Sig.ra Di Summa sarebbe del tutto irrilevante, mentre rileverebbe la *scientia damni* da parte del debitore, come consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale. Circa la tempistica degli eventi esposta nell'atto di citazione il Procuratore ribadisce che l'atto di disposizione del quale si chiede la revoca segue di poco più di sei mesi la notifica da parte della Procura contabile (31 agosto 2011) dell'atto di citazione in revocatoria del precedente atto dispositivo compiuto dal Prof. Di Summa a favore del padre - atto che è stato oggetto della sent. 110/2012 -. Il contratto di cui trattasi sarebbe quindi stato inequivocabilmente compiuto nel momento in cui il Prof. Di Summa aveva piena consapevolezza delle iniziative a difesa della garanzia patrimoniale delle amministrazioni danneggiate, poste in essere dalla Procura a salvaguardia di crediti risarcitori per cui era intervenuta condanna penale definitiva e sentenza di condanna in primo grado in sede contabile. Con riguardo alla sussistenza dell'*eventus damni* dovrebbe ritenersi irrilevante che l'oggetto della donazione consista in quote immobiliari di terreni agricoli di modesto valore, in quanto la fuoriuscita di questi beni dal patrimonio a seguito della donazione sarebbe comunque idonea ad aggravare lo stato di incapacità che già

esisteva in rapporto all'ingente valore dei crediti risarcitori già accertati in primo grado.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. La fattispecie demandata all'esame del Collegio riguarda l'accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con riguardo alla domanda revocatoria, promossa dalla Parte pubblica, volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto di donazione, concluso per rogito Notaio Raiola, in Francavilla Fontana (BR), in data 7.3.2012, rep. n. 48.574/22.701, tra DI SUMMA Michele, donante, e DI SUMMA Cotrina, donataria, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Brindisi in data 4.4.2012, al reg. gen. 5926 e al reg. part. 4735, avente ad oggetto la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada "Cretarossa", il tutto censito al C.T. fg. 118, partt. n. 132 di are 97,91 (mandorleto), cl. 1[^], r.d. euro 70,79 e r.a. euro 25,28, n. 151 di ha. 2.99.73, r.d. euro 215,34 e r.a. euro 79,46 (parte seminativo e parte mandorleto), e a C.F. fg. 118, partt. n. 129, cat. c/2, cl. 1, mq. 53, r.c. euro 169,71, e n. 130 cat. C/2, cl. 1[^], mq 31, r.c. euro 99,26.

L'azione revocatoria è promossa dalla Procura contabile al fine di tutelare la pretesa creditoria dell'A.S.O. "*San Giovanni Battista*" di Torino e dell'Università di Torino, conseguente a responsabilità amministrativo-contabile, accertata nel giudizio

di primo grado con sentenza n. 96 in data 6 luglio 2010 di questa Sezione – pronuncia attualmente sospesa ai sensi dell'art. 1, comma 5 *ter*, d.l. n. 453/1993 a seguito di appello promosso dal Prof. Michele Di Summa- che ha statuito la condanna del medesimo al risarcimento del danno di euro 1.900.000,00 a favore dell'A.S.O. "San Giovanni Battista di Torino" e di euro 500.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Torino, oltre interessi dalla data di deposito fino al saldo e alle spese processuali.

II. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice contabile, sollevata dalla difesa della dr.ssa Cotrina Di Summa, che ha indicato il Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Francavilla Fontana e, in estremo subordine, il Tribunale di Torino quale Giudice titolare della giurisdizione.

L'eccezione è infondata e va respinta.

L'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che: *"Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile"*.

Anteriormente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 la facoltà del Pubblico Ministero contabile di procedere ad azioni a tutela del credito nei confronti dei presunti responsabili del pregiudizio erariale era fortemente limitata, dal momento che - fatta eccezione per il sequestro conservativo, che godeva di speciale menzione nell'art. 48 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e nell'art. 5 della legge n. 19/1994 - per le altre azioni il P.M. contabile poteva esperire solo una attività sollecitatoria nei confronti delle P.A. danneggiate.

L'art. 1, comma 174 della legge n. 266/2005 ha riconosciuto invece questa possibilità al Pubblico Ministero contabile, nell'ambito del rafforzamento dei poteri a lui spettanti a garanzia del credito erariale, comprensivi dell'attribuzione dell'*actio pauliana* di cui all'art. 2901 c.c.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22059/07 in data 22 ottobre 2007, emanata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno stabilito che la devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile delle controversie in argomento, oltre che imposta dalla lettera della legge *"è anche coerente con il suo scopo, esplicitato nel «fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali»: tutela che indubitabilmente compete alla Corte dei conti apprestare, per le azioni di accertamento e di condanna, e che ugualmente deve ritenersi esserle stata*

affidata per quelle «a tutela delle ragioni del creditore e per i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale», in quanto rispetto alle prime hanno carattere accessorio e strumentale".

Con la medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì puntualizzato che il Procuratore regionale *"è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è istituito (art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19)".*

Si appalesano quindi prive di fondamento giuridico le censure mosse dalla convenuta Cotrina Di Summa con riferimento alla pretesa estraneità dell'azione rispetto all'ambito della giurisdizione contabile, per ritenuta appartenenza della stessa a materia *"prettamente privatistica"*, in ragione della carenza di rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

Come si evince chiaramente dal dettato normativo il presupposto sul quale la disposizione dell'art.1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 fonda la sussistenza della giurisdizione contabile per la cognizione di *"tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile"* è costituito dall'accessorietà e strumentalità dell'azione stessa rispetto alla ragione di credito che si intende tutelare e che deve scaturire da fattispecie riconducibile a responsabilità amministrativo-contabile.

Nella fattispecie il credito risarcitorio che la Procura assume lesa dall'atto di donazione contestato è quello sorto in ragione delle condotte poste in essere dal prof. Michele di Summa - allorchè prestava servizio quale primario del reparto di cardiocirurgia della A.S.O. "San Giovanni Battista di Torino" ed era altresì docente presso l'Università degli Studi di Torino - e ritenute dalla sentenza n. 96/2010 della Sezione integranti la contestata responsabilità amministrativo-contabile ai danni delle predette amministrazioni.

L'azione ex art. 2901 c.c. risulta quindi avviata dalla Procura contabile a tutela di ragione di credito per responsabilità amministrativo-contabile ed è, per l'effetto, radicabile avanti al Giudice contabile anche nei confronti del terzo beneficiario della donazione, litisconsorte necessario nel giudizio per revocatoria.

Non può, quindi, trovare accoglimento l'eccezione di non opponibilità all'odierna convenuta dell'azione revocatoria promossa avverso l'atto di donazione perfezionato dal fratello Michele di Summa a suo favore.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con riguardo ad azione revocatoria ordinaria, che *"esiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra creditore attore, debitore alienante e terzo acquirente convenuti e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata*

nei confronti di alcune soltanto di esse è necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse" (ex plurimis Cass. n. 15603/2005; Cass. 16 luglio 2003, n. 11150; Cass. 5 luglio 2000, n. 8952).

La devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile delle controversie in argomento, quindi, oltre che imposta dalla lettera dell'art. 1, comma 174 della legge n. 266/2005, è coerente con la *ratio* della norma, rappresentata dal "*fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali*": tutela che indubitabilmente compete apprestare alla Corte dei conti, per le azioni di accertamento e di condanna, e che parallelamente le è stata affidata per quelle "*a tutela delle ragioni del creditore*" e per "*i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*" in quanto rispetto alle prime hanno carattere accessorio e strumentale (*ex plurimis* Corte di conti, I sez. app., 14 gennaio 2009, n. 15).

Del tutto privo di fondamento si appalesa, ad avviso del Collegio, il generico e sommario cenno della convenuta ad una pretesa violazione di principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e del divieto di istituzione di Giudici speciali che sarebbe - secondo tale prospettazione - rinvenibile nell'attribuzione alla Corte dei conti delle predette controversie allorquando coinvolgano diritti soggettivi di un terzo, estraneo al rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

La scelta discrezionale del legislatore di devolvere al giudice della responsabilità amministrativa la giurisdizione sull'*actio pauliana*, nei limiti sopra indicati, appare del tutto coerente con la previsione di cui all'art. 103 c. 2 Cost. secondo la quale *"La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge"*.

Per tali assorbenti considerazioni la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata.

III. Sempre in via pregiudiziale va esaminata l'eccezione proposta dalla convenuta Cotrina Di Summa, volta alla dichiarazione di incompetenza territoriale della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in favore della Corte dei conti per la Regione Puglia.

Evidenzia a tal fine la difesa che l'atto di cui si chiede la revocatoria è stipulato in Francavilla Fontana, situato nella Regione Puglia, dove è stato altresì registrato e trascritto; aggiunge che, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio per cui, avendo sia la stessa Cotrina Di Summa che il prof. Michele Di Summa la residenza nel Comune di Francavilla Fontana, la competenza per territorio dovrebbe essere radicata presso la Corte dei conti per la Regione Puglia.

Secondo la prospettazione del convenuto non sarebbe applicabile invece la disposizione dell'art. 20 c.p.c. in quanto

riferita esclusivamente alle *"cause relative a diritti di obbligazione"*.

L'eccezione non merita accoglimento in quanto giuridicamente infondata.

Circa la competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale, la questione appare pacificamente risolta attraverso il riferimento al criterio generale di radicamento della competenza di cui all'art. 20 c.p.c., applicabile in forza del rinvio *"dinamico"* di cui all' art. 26 del r.d. n. 1038/1933, non essendo prevista alcuna deroga ai detti parametri dal testo dell' art. 1, co. 174, l. n. 266/2005.

Nel caso di specie la norma regolatrice della competenza territoriale è da individuarsi nella citata disposizione, che stabilisce che per le cause relative ai diritti di obbligazione la competenza territoriale (facoltativa) spetta al Giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione.

In particolare, come evidenziato dalla Procura, quanto all'applicabilità dell'art. 20 c.p.c., la Suprema Corte ha statuito che *"...nel giudizio per revocatoria è dedotta proprio l'obbligazione il cui adempimento si vuole tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere ed indipendentemente dalla natura del negozio stesso e che è alla predetta obbligazione – quella da tutelare – che deve farsi riferimento, e non già*

all'atto impugnato" (Cass., sent. n. 15441/2002; nello stesso senso Cass. n. 7377/1993).

Analogamente, nel caso di specie, poiché l'obbligazione da considerare è quella principale, che sorge da fatti che si assumono compiuti dal prof. Michele di Summa nella Regione Piemonte, rispetto ai quali il medesimo è stato condannato innanzi a questa Sezione con la citata sentenza n. 96/2010 (seppur non definitiva per pendenza dell'appello), deve ritenersi ugualmente quest'ultima competente a decidere sulla presente domanda revocatoria.

Questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi in proposito affermando che *"il forum contractus (luogo dove è sorta l'obbligazione) ed il forum destinatae solutionis (luogo dell'adempimento), previsti ex art. 20 c.p.c., vanno individuati con riferimento all'obbligazione il cui adempimento si intende salvaguardare con la revocatoria, e non con riferimento all'atto di disposizione patrimoniale che si vuol far dichiarare inefficace: ne deriva che, essendo l'obbligazione risarcitoria ex art. 1 L. 20/1994 stata instaurata avanti la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, agli effetti di quanto previsto dall'art. 20 c.p.c., questa Sezione è, pacificamente, competente a decidere sulla presente domanda di revoca"* (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, n. 19/2012).

Le stesse Sezioni d'appello hanno ritenuto pienamente applicabile all'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., il criterio del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione affermando che *"la norma regolatrice della competenza è stata dai primi Giudici correttamente individuata nell'art. 20 c.p.c., disposizione che stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione la competenza territoriale (facoltativa) spetta al giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione... l'obbligazione da considerare non è quella di cui si chiede la inefficacia, bensì l'obbligazione principale, dalla quale sorge il credito dell'attore pubblico nei confronti di colui che ha compiuto l'atto dispositivo del proprio patrimonio in danno delle ragioni del creditore..."* (Corte dei conti, Sez. I Appello, n. 15/2009).

Alla luce di quanto esposto l'eccezione proposta dalla difesa della dr.ssa Cotrina Di Summa è respinta.

IV. Ancora in via preliminare va sottoposta a scrutinio la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e la censura di nullità *"in via derivata"* dell'atto di citazione in revocatoria, sollevata dalla difesa di Michele Di Summa, per pretesa violazione del comma 30 *ter* dell'art. 17 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102 e modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1. del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Il convenuto deduce in proposito che, in sede di giudizio di responsabilità, il medesimo aveva rilevato ed eccepito l'invalidità dell'invito a dedurre, dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza per violazione del citato comma 30 *ter* dell'art. 17 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 e s.m.i. ma che *"tale eccezione veniva disattesa da questa Ecc.ma Corte"* con la sentenza n. 96/2010 di questa Sezione.

Il convenuto evidenzia altresì di aver formulato specifico motivo di impugnazione della sentenza di primo grado sotto tale profilo osservando che *"l'azione di danno erariale per il cosiddetto danno all'immagine può essere esercitata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, giusto il disposto dell'art. 7 della legge n. 97/2001..."* mentre nel caso di specie la sentenza penale di condanna nei confronti del prof. Michele Di Summa non era ancora passata in giudicato al momento della notifica dell'atto di citazione da parte della procura Regionale, stante la pendenza del ricorso per Cassazione. Né tale circostanza potrebbe essere limitata nei suoi effetti per il fatto che l'impugnazione dell'odierno appellante avanti la Suprema Corte concerneva i soli capi civili della sentenza penale.

Dall'asserita nullità dell'azione promossa dalla Procura contabile, comprendente anche il profilo del danno all'immagine (quantificato nella sentenza n. 96/2010 in 1.000.000,00 di euro) ne discenderebbe, secondo la

prospettazione del convenuto, la nullità in via derivata dell'atto di citazione in revocatoria, in quanto l'azione di responsabilità costituirebbe il presupposto - in termini di accertamento della ragione di credito - dell'azione revocatoria.

L'eccezione prospettata non è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.

Preliminarmente si osserva che, secondo lo stesso impianto difensivo proposto dalla difesa del prof. Michele di Summa, l'invocato accertamento in ordine ad una pretesa "*nullità in via derivata*" dell'atto di citazione in revocatoria presupporrebbe necessariamente la previa intervenuta declaratoria di nullità in ordine all'atto di citazione che ha dato avvio al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del prof. Michele Di Summa, nonché degli atti istruttori e processuali compiuti in pretesa violazione della disposizione di cui al citato comma 30 *ter* dell'art. 17 del d.l. 1 luglio 2009 e s.m.i..

Come espressamente riconosciuto dal convenuto, nell'ambito del giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del prof. Michele Di Summa, conclusosi con la citata sentenza n. 96/2010 di questa Sezione, l'eccezione di nullità sollevata è invece stata rigettata. D'altro canto il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado, ove la questione di nullità è stata

oggetto di specifico motivo di impugnazione, risulta tuttora pendente.

Anche rispetto all'impostazione proposta dal convenuto – che presuppone una pregiudizialità tra azione di responsabilità e azione revocatoria come si chiarirà del tutto insussistente - difetta pertanto la condizione preliminare per l'accertamento di "*nullità in via derivata*" dell'atto di citazione in revocatoria non essendo intervenuta, nella competente sede giurisdizionale, declaratoria di nullità dell'azione di responsabilità.

Né può essere dato accesso all'inammissibile pretesa del convenuto di conseguire in questo giudizio - vertente esclusivamente sulla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. - una riedizione del giudizio di merito, già concluso in primo grado con la sentenza n. 96/2010 della Sezione, pronunciatasi negativamente in ordine alla predetta eccezione.

E' precluso a questo Collegio un riesame della pronuncia di primo grado in ordine alla pretesa nullità degli atti che riguardano il giudizio di responsabilità essendo rimessa al Giudice d'appello, già investito del gravame, la competenza a valutare le censure del convenuto in ordine alla predetta questione.

Non sussiste quindi - neppure in astratto e prescindendo dalla valutazione circa l'infondatezza del postulato rapporto di

pregiudizialità sul quale poggia la tesi difensiva – la condizione per l'invocata declaratoria di nullità "*in via derivata*" dell'atto di citazione in revocatoria.

Difetta infatti l'accertamento in ordine alla asserita nullità degli atti istruttori e processuali relativi al giudizio di merito: nullità che - come chiarito - è stata motivatamente esclusa dalla sentenza n. 96/2010 di questa Sezione e che non spetta a questo Collegio riesaminare nell'ambito del presente giudizio.

L'eccezione appare, sotto tale preliminare profilo, priva di pregio giuridico.

Il Collegio evidenzia, peraltro, l'infondatezza della stessa premessa sulla quale poggia il ragionamento della difesa del Prof. Di Summa, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di merito e l'azione revocatoria; secondo la difesa del prof. Di Summa quest'ultima sarebbe "*strettamente connessa con l'azione di responsabilità, che ne costituisce il presupposto in termini di accertamento della ragione di credito in funzione della quale si agisce con simile mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore*".

In proposito la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile un rapporto di pregiudizialità tra giudizi diversi solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente

logico-giuridico della decisione dell'altra, mentre ciò non accade nelle fattispecie riguardanti il rapporto tra azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e azione di accertamento della responsabilità nel merito, poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti eventuali o di semplici ragioni di credito, seppur oggetto di contestazione in giudizio, delle quali non è necessario il preventivo accertamento giudiziale (*ex plurimis* Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2004, ord. n. 9440).

Nella giurisprudenza del Giudice di legittimità si è infatti progressivamente formato un orientamento - fatto infine proprio dalle Sezioni Unite - che, anche a prescindere dalle tematiche della sospensione, ha fornito una lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., in virtù della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva - espressamente richiamato nella predetta norma allorquando ammette l'esperibilità dell'azione con riferimento al credito "*anche se ... soggetto a condizione o a termine*" - è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura della quale è stata progressivamente ampliata l'estensione, fino a ricomprendersi anche il "*credito litigioso*".

Risulta, in definitiva, accolta una nozione molto lata del credito per cui "*non costituisce condizione della stessa azione revocatoria l'avvenuto accertamento giudiziario del diritto di credito che, ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione*

revocatoria, può anche non essere certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente la sussistenza di una ragione di credito anche eventuale” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1220 del 1986; Sez. I, sent. n. 14166 del 2001; Sez. III, ord. n. 19289 del 2007)”.

Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue fini restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore, anche in favore di creditori eventuali (Cass. civ. sez. I 24 luglio 2003 n. 11471; SS.UU., Ord. 18 maggio 2004, n. 9440; id., 14 novembre 2001, n. 14166; Sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2104).

L'orientamento della giurisprudenza contabile è aderente all'opzione ermeneutica costantemente espressa dalla Suprema Corte di Cassazione e valorizza altresì la finalità dell'azione revocatoria ordinaria che non è quella di assoggettare, immediatamente e direttamente, determinati beni alle pretese del creditore insoddisfatto ma solo quella di rendere inefficace l'atto di disposizione nei confronti del creditore che agisce. Da ciò ne fa discendere che *“nessuna indefettibile “pregiudizialità” si rileva tra i due giudizi – di responsabilità e di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.”-* poiché *“non potrebbe scaturire alcuna perniciosa conseguenza per il presumibile debitore nel caso in cui non fosse affermata la sua responsabilità”;* infatti *“l'azione*

revocatoria esplica una funzione di inefficacia condizionata, che si concretizzerà solo e quando verrà affermata la responsabilità del convenuto e registrata l'incapienza del restante suo patrimonio personale" (ex plurimis Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 996/2011; Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale d'Appello, n. 13/2010).

Il Collegio esclude pertanto che possa ritenersi sussistere dipendenza logico-giuridica tra giudizio di accertamento di responsabilità amministrativo-contabile in capo al prof. Michele Di Summa e la presente azione revocatoria.

Per le predette ragioni, fatte proprie dalla giurisprudenza consolidata di questa Sezione (*ex plurimis* sentenza n. 19/2012), deve quindi essere rigettata la domanda volta a conseguire la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..

La stessa questione di nullità risulta viepiù infondata alla luce dell'affermata insussistenza del rapporto di pregiudizialità, in quanto gli asseriti vizi della citazione originaria neppure potrebbero comunicarsi all'autonomo e distinto atto di citazione in revocatoria, risultando pacifico che l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo in ordine alla sussistenza del credito non costituisce presupposto dell'azione a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.

Ciò chiarito, va inoltre precisato che la pretesa nullità dell'atto di citazione nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile ha esclusivo riguardo alla componente della condanna riguardante il risarcimento del danno all'immagine, che è stata quantificata nella sentenza n. 96/2010 in 1.000,000,00 di euro e non certo alle diverse voci di danno da tangente e alla concorrenza, rispettivamente quantificate in euro 951.266,33 ed euro 475.633,16.

La sanzione della nullità non potrebbe quindi - neppure in astratto - estendersi a contestazioni di voci di danno diverse dal pregiudizio all'immagine, pur se perseguite con una stessa azione.

In tal senso si è espressa questa Sezione chiarendo che *"la declaratoria di nullità non può estendersi ai corrispondenti atti istruttori e processuali adottati per l'esercizio dell'azione per il risarcimento dell'ulteriore voce di danno in contestazione. Ciò, in primo luogo, per la stessa evidente formulazione letterale della norma di cui all'art. 17, co. 30-ter cit., che, nel circoscrivere la tutela risarcitoria alle ipotesi contemplate - e giudicate tassative dalla Corte Costituzionale (v. sent. 335/2010, cit.) - ha esclusivo riguardo alla categoria ontologica del danno all'immagine. In secondo luogo, per l'applicazione del generale principio di conservazione (art. 159, comma 2, c.p.c.), per cui la nullità di una parte dell'atto non si estende alle altre parti dell'atto che ne sono*

indipendenti..."(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, n. 98/2012).

Il prospettato vizio non sarebbe quindi, comunque, idoneo ad inficiare l'azione di responsabilità amministrativo-contabile con riferimento alle componenti di danno diverse dal pregiudizio all'immagine.

L'eccezione si rivela pertanto, anche per tale profilo, in ogni caso inidonea a travolgere l'azione revocatoria.

Si rileva appena, quanto al merito, che le ragioni addotte dal convenuto prof. Michele Di Summa a sostegno della pretesa nullità non paiono minimamente scalfire le conclusioni opposte alle quali è giunta questa Sezione con la sentenza n. 96/2010.

La citata pronuncia, con motivazione che questa Sezione condivide, ha respinto la descritta eccezione affermando che *"... alla data della notifica dell'atto di citazione, era si pendente procedimento avanti alla Corte di Cassazione, ma tale giudizio era stato azionato avverso le sole statuizioni civili della sentenza di secondo grado. Non avendo il ricorso per Cassazione investito le disposizioni di carattere penale contenute nella sentenza n. 3909 in data 30 ottobre 2008 della Corte d'Appello di Torino ...queste ultime sono divenute definitive. In effetti, la proposizione di ricorso per Cassazione avverso alcuni capi soltanto di una sentenza (nella specie di quelli che riguardavano la condanna alle restituzioni e al*

risarcimento del danno) determina il passaggio in giudicato delle statuizioni che non sono state oggetto di impugnazione (nella specie l'accertamento della responsabilità penale e la determinazione della pena)...".

Per le esposte ragioni l'eccezione di nullità in via derivata" dell'atto di citazione in revocatoria va quindi respinta.

V. Quanto al merito, l'articolo 2901 c.c. prevede, in tema di azione revocatoria, che *"Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrano le seguenti condizioni:*

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alla ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. (...)."

I presupposti della menzionata azione, ai sensi del citato articolo 2901 c.c., sono quindi individuabili, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo all'insorgenza del credito- come nel caso di specie- nel pregiudizio delle ragioni del creditore, definito *"eventus damni"*, nella cognizione del

debitore di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore e nella consapevolezza da parte del terzo, nel solo caso di atto a titolo oneroso, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dal negozio giuridico posto in essere, definita "*participatio fraudis*".

V. 1 Quanto alle "*ragioni di credito*" alla base dell'azione revocatoria, si osserva che, come esposto al punto precedente, viene in rilievo nel caso di specie un'azione proposta per la tutela conservativa di un "*credito litigioso*".

Nel caso di specie, limitatamente al profilo incidente per la considerazione della domanda revocatoria, i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile riconosciuti sussistenti in capo al prof. Michele di Summa nella citata sentenza della Sezione n. 96/2010, configurano, ad avviso del Collegio, "*ragione di credito*" idonea a fondare la pretesa attorea, volta a conseguire la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo contestato nei confronti dell'A.S.O. "*San Giovanni Battista*" di Torino e dell'Università degli Studi di Torino, individuate quali amministrazioni danneggiate.

Si osserva ancora, in proposito, che con sentenza del 23 febbraio 2007 il G.U.P. del Tribunale di Torino, decidendo con rito abbreviato, dichiarava il prof. Michele Di Summa colpevole dei reati di corruzione contestatigli sub capi di imputazione nn. 3), 5), 7), 9), 10), 11), 15) e 24); dei fatti contestatigli sub capi di imputazione nn. 16), 18) e 20)

qualificati come concorso in corruzione aggravata ex artt. 110, 319, 319 bis e 321 c.p. nonché dei reati di turbata liceità degli incanti contestatigli sub capi di imputazione nn. 1), 2) e 19) sub 6) e 17), sub 14) e 23), ritenendo integrare un unico reato le condotte contestate sub capi di imputazione nn. 1), 2) e 19) e un unico reato, altresì, le condotte contestate sub capi di imputazione nn. 6) e 17).

Il Tribunale ha chiarito che l'imputato *"seppure gradualmente e con faticoso percorso – è giunto infine ad una sostanziale ammissione completa di responsabilità quanto a:*

a) dazioni di denaro effettuate a suo favore dai soggetti aggiudicatari delle varie forniture considerate nei capi di imputazione;

b) turbativa delle relative gare – secondo le concrete modalità indicate nei capi di imputazione – consistente nella predeterminazione del risultato delle stesse in forza degli accordi aventi ad oggetto le dazioni di denaro predette (salve le precisazioni dell'imputato in ordine alla correttezza delle valutazioni tecniche nella scelta dei dispositivi medico – chirurgici oggetto di aggiudicazioni)".

La Corte d'appello, con la sentenza n. 3909, in data 30 ottobre 2008, ha confermato in parte la condanna penale per i reati di corruzione aggravata e turbata liceità degli incanti ricomputando la pena anche in ragione dell'estinzione, per effetto della prescrizione, nelle more del giudizio di appello, di

una serie di reati contestati.

La stessa pronuncia d'appello ha confermato che il Prof. Di Summa *"ha ammesso quasi senza riserve di essere responsabile di tutti i reati che gli erano ascritti a titolo di corruzione e di turbata liceità degli incanti"* (pag. 26 della sentenza di appello) riconoscendo di avere tenuto le condotte che sono descritte nel capo di imputazione, e in particolare, di avere ricevuto delle promesse e delle dazioni di denaro da parte dei soggetti che intendevano aggiudicarsi svariate forniture ospedaliere connesse con l'attività propria della cardiocirurgia, nell'ambito della divisione di cardiocirurgia dell'ospedale Molinette di Torino, in cui era primario.

La medesima sentenza pone altresì in evidenza che il prof. Di Summa ha ammesso di aver concordato con il coimputato dott. Poletti *"di ricevere clandestinamente del denaro accettando le offerte dei privati che erano interessati all'aggiudicazione delle forniture bandite dall'amministrazione dell'ospedale attraverso apposite gare"* (pag. 25 sentenza d'appello).

Infine, con la sentenza n. 1550 depositata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 25 settembre 2009 - 12 novembre 2009 è stato rigettato il ricorso promosso dal prof. Di Summa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino (peraltro, come detto, con esclusivo riguardo alle statuizioni civili).

Per l'effetto, la sentenza penale resa a seguito di giudizio abbreviato, con il passaggio in giudicato anche dei capi recanti le statuizioni civili, spiega gli effetti di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile con riguardo all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Questa Sezione della Corte dei conti, con la sentenza n. 96/2010, sulla base delle risultanze del processo penale di primo e secondo grado nonché delle ammissioni del convenuto contenute nelle memorie e nei verbali di interrogatorio del prof. Di Summa, ha ripercorso i singoli episodi corruttivi ed è giunta, dopo dettagliata analisi, ad una puntuale quantificazione del danno "*da tangente*", commisurato all'ammontare delle illecite dazioni ricevute dalle ditte fornitrici di apparecchiature medicali, in euro 951.266,33.

La Sezione, nella predetta pronuncia, in coerenza con un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, ha inoltre riconosciuto come pienamente configurato il contestato danno alla concorrenza, nella misura del 5% "*sull'ammontare delle forniture indirettamente ricavato dalle tangenti riaccertate in euro 951.266,33*", quantificandolo conseguentemente in euro 475.633,16 mentre il danno all'identità pubblica o danno all'immagine, arrecato

all'Università degli Studi di Torino e all'A.S.O. "*San Giovanni Battista*", è stato quantificato in euro 1.000.000,00.

Dall'esame meramente incidentale, proprio di questa sede, deve quindi ritenersi pienamente configurata la ragione di credito prospettata dalla Procura contabile in capo alle predette Amministrazioni danneggiate, in funzione dell'azione revocatoria avviata per la dichiarazione di inefficacia della donazione, conclusa tra i convenuti in data 7.3.2012.

V.2 Ai fini della considerazione degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2901 c.c. va ora presa in considerazione la natura dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria.

Secondo la prospettazione della difesa della dr.ssa Cotrina Di Summa l'atto di donazione in esame costituirebbe una "*contropartita*" delle prestazioni di "*vitto, alloggio, assistenza morale e materiale*" a cui la stessa si sarebbe resa disponibile in conseguenza della vicenda penale che ha coinvolto il Prof. di Summa e della circostanza che quest'ultimo "*sarebbe rimasto solo ed isolato dopo aver dovuto subire anche la separazione personale richiesta dalla moglie*".

Tale ricostruzione in fatto, peraltro fornita dalla sola difesa della stessa Cotrina di Summa e in alcun modo confermata dal donante Prof. Michele Di Summa, - che nulla deduce con riguardo ai predetti asseriti motivi dell'atto - dovrebbe, secondo quanto sostenuto dalla stessa difesa nel corso

dell'udienza in data 23 gennaio 2013, far concludere per la qualificazione del contratto quale donazione remuneratoria.

La figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, c. 1 c.c., *"è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume il "motivo" dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento dei donatori, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o "speciale remunerazione" di attività svolta"* (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1411).

Dei motivi sottesi al predetto atto, peraltro –come detto– prospettati solo dalla parte donataria, non si rinviene traccia nel contratto di donazione né è in alcun modo fornita prova o dedotta istanza istruttoria da parte della difesa della dr.ssa Cotrina Di Summa.

Peraltro, come evidenziato dalla Procura nel corso dell'udienza, oltre all'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a supporto della prospettazione allegata dalla difesa, la pretesa assistenza morale resa dalla signora Cotrina Di Summa a favore del fratello non costituisce prestazione suscettibile di valutazione patrimoniale in funzione della quale la donazione di quote di immobili possa rappresentare il corrispettivo.

Si aggiunga che, come si evince dalla documentazione versata in causa dalla Procura, il prof. Di Summa risulta

titolare di una pensione INPDAP in relazione alla quale, su richiesta dell'Università degli Studi di Torino, a seguito della condanna provvisoria emessa dalla Corte d'Appello e confermata dalla Corte di Cassazione, è stata applicata la ritenuta di 1/5 ex art. 143, cc. 2 e 3 d.p.r. 1092/1973, per un importo di euro 705,14.

Il convenuto può pertanto contare su una disponibilità di reddito del tutto sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di mantenimento e di vita nonché ad assolvere agli asseriti debiti nei confronti della sorella.

Il Collegio esclude che possa ritenersi provata - neppure ricorrendo presunzioni precise e concordanti in tal senso (art. 2729 c.c.) - la sussistenza degli elementi necessari a qualificare il negozio concluso tra le parti nei predetti termini. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, quand'anche la donazione venisse qualificata come "*remuneratoria*", non verrebbe comunque meno la gratuità del negozio né la sua revocabilità ex art. 2901 c.c..

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito in tal senso che *"ancorchè dominata da tale "motivo", l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la "causa" di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare perché discrezionale nell'an, nel quomodo e nel quantum, non essendovi il donante tenuto né in base ad un*

vincolo giuridico, né in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che in nessun caso l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso" (Cass. 14 febbraio 1997 n. 1411; Cass. n. 4394/1987).

Il Collegio reputa conseguentemente, sulla base degli elementi addotti e ai fini che qui rilevano che debba trovare accoglimento la tesi prospettata dalla Procura secondo la quale, anche a prescindere dalla causa di liberalità, non possa negarsi con riguardo alla donazione in contestazione la natura di atto a titolo gratuito.

V. 3 Alla luce del disposto normativo di cui all'art. 2901 c.c. debbono essere ora accertati i presupposti, cumulativamente richiesti dalla norma, per la concessione della revoca dell'atto di disposizione patrimoniale: l'effettività del danno (inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo) e la consapevolezza del pregiudizio arrecato, con l'atto di disposizione, alle garanzie spettanti al creditore. In relazione alla sussistenza di ciascuna delle predette condizioni valga quanto di seguito riportato.

V. 4 In relazione all'*eventus damni* il Collegio ritiene provato in giudizio che l'atto di disposizione in contestazione ha effettivamente comportato un impoverimento del patrimonio

del prof. Michele Di Summa, determinando una diminuzione, per gli enti pubblici danneggiati, delle garanzie sul patrimonio del medesimo, con maggior rischio di non poter conseguire il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.

Secondo la prospettazione della difesa di Michele Di Summa lo scarso valore delle quote di proprietà dei fondi rustici oggetto di donazione dovrebbe condurre ad escludere la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni dei creditori.

La tesi è priva di fondamento giuridico.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, poichè l'*actio pauliana* ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, non è richiesta, a fondamento della stessa azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che rende più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass., 29 marzo 2007 numero 7767; Cass., 11 marzo 2010, n. 5934).

Si osserva in proposito che, alla luce delle indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura, quali risultanti dalla nota in data 13.10.2010 PROT. 0397026/10 (doc. 9) i beni che il prof. Di Summa ha donato

alla sorella Cotrina costituiscono una consistente quota del patrimonio immobiliare riscontrato in sede di accertamento.

Il valore del patrimonio oggetto della donazione per cui è stata avviata la presente azione revocatoria, secondo la stima del valore fiscale delle quote dei singoli beni, effettuata alla luce dei parametri di cui all'art. 52, co. 4 del d.p.r. n. 131/1986 e s.m.i. e riportata nella nota della Guardia di finanza sopra citata, ammonta ad euro 18.398,64 rispetto ad un patrimonio immobiliare accertato, complessivamente commisurato, secondo i medesimi parametri, ad euro 33.181,59.

In conseguenza dell'atto di donazione concluso tra gli attuali convenuti in data 7.3.2012 la consistenza del patrimonio attuale del prof. Di Summa ha quindi subito una significativa *deminutio* avendo il medesimo determinato, con tutta evidenza, un significativo depauperamento della garanzia dei creditori.

Ai fini della declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo nei confronti dei creditori, a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., è del resto ritenuto sufficiente *"il pericolo di danno, costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova"* (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 5972/2005; Cass., 11 marzo 2010, n. 5934); ed è onere del

debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Nel caso di specie la Procura ha addotto elementi di prova - che non hanno trovato specifica smentita e prova contraria nelle allegazioni dei convenuti - circa l'aggravamento della situazione di incapienza del patrimonio del debitore, considerato che non sono rintracciabili altri crediti o rapporti attivi verso terzi, di cui sia titolare il prof. Di Summa, con la sola eccezione della pensione INPDAP, sulla quale risulta applicata, come sopra evidenziato, la ritenuta di 1/5, per euro 705,14, ex art. 143, c. 2 d.p.r. 1092/1973.

Non risultano, allo stato, intestati al dr. Di Summa altri beni mobili registrati né si conoscono rapporti bancari attivi o in genere crediti verso terzi suscettibili di aggressione esecutiva da parte dei creditori.

Il patrimonio del prof. Di Summa sul quale i creditori potrebbero agire esecutivamente, nell'ipotesi di condanna, risulta quindi incapiente rispetto al credito risarcitorio vantato dagli enti pubblici, tenuto conto che la somma in relazione alla quale il medesimo risulta essere stato condannato, in primo grado, da questa Sezione territoriale, nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con la sentenza n. 96/2010, ammonta a complessivi euro 2.400.000,00.

In relazione a tale aspetto è rilevante osservare come la

valutazione del valore dei beni effettuata dalla Procura è stata solo genericamente contestata da parte dei convenuti.

Non è stata prodotta in giudizio alcuna perizia di stima dei predetti beni dalla quale evincere un eventuale diverso valore commerciale degli immobili rispetto al valore fiscale cui si riferisce la Procura né sono stati adottati elementi per effettuare una diversa valutazione dei predetti cespiti.

Si rammenta in proposito che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., *"Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita..."* La difesa del prof. Michele Di Summa si è limitata a richiedere che la Corte voglia disporre CTU *"volta ad accertare il valore della quota parte del fondo rustico già di proprietà del convenuto Michele Di Summa oggetto della donazione contestata dalla Procura Regionale al momento della sottoscrizione dell'atto di liberalità"*.

E' principio consolidato quello per cui la richiesta di CTU può essere accolta se la consulenza serve a completare la conoscenza del materiale probatorio, mentre non può essere utilizzata per costruire prove che la parte chiamata a dimostrare una determinata circostanza non ha introdotto nel processo nemmeno come principio.

La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo di

prova, ma strumento di valutazione delle prove già fornite dalle parti.

I convenuti non hanno assolto l'onere della prova sui medesimi incumbente (cfr. citate sentenze Cass. n. 5972/2005; Cass., 11 marzo 2010, n. 5934) in ordine alla capienza del patrimonio del Prof. Michele Di Summa rispetto alle pretese creditorie derivanti dalla condanna per responsabilità amministrativo contabile; ne consegue che il Giudice, specie a fronte dell'assenza finanche di un principio di prova, non può disporre consulenza tecnica di ufficio che si risolverebbe in un inammissibile intervento sostitutivo delle parti.

La consulenza appare comunque ininfluyente ai fini del decidere, tenuto conto dell'enorme sproporzione emergente *ictu oculi*, sulla base di una valutazione condotta alla luce della documentazione versata in causa, tra le pretese creditorie e il complessivo valore del patrimonio disponibile del prof. Di Summa, fortemente ridimensionato (anche in seguito ad alienazioni di beni immobili di proprietà nel Comune di Torino e nel Comune di Susa intervenute tra il febbraio e il luglio 2004 – cfr. doc. 2/6 versato dalla Procura) e palesemente inidoneo a soddisfare i crediti vantati, anche ammettendone un valore commerciale ampiamente superiore a quello fiscale prospettato dalla Procura.

Si aggiunga che, come evidenziato dalla Parte Pubblica, neppure i beni oggetto del contratto in data 13.3.2009, di cui è stata disposta la revoca ex art. 2901 c.c. con la sentenza di questa Sezione n. 110/2012, allorquando risulteranno definitivamente recuperati alla garanzia patrimoniale delle Amministrazioni danneggiate, potrebbero far venire meno la situazione di incapienza del patrimonio del debitore.

Non è in contestazione da parte dei convenuti e risulta quindi pacifica la circostanza dedotta dalla Parte Pubblica secondo la quale il valore degli immobili la cui nuda proprietà è stata oggetto del negozio di risoluzione consensuale di donazione è comunque insufficiente a garantire l'importo del credito delle amministrazioni danneggiate.

Il valore fiscale degli immobili oggetto del negozio di risoluzione consensuale assoggettato a revocatoria, ancorchè conteggiato con riguardo alla piena e non alla nuda proprietà, secondo i parametri di cui all'art. 52, co. 4, d.p.r. 26.4.1986, n. 131, risulta, infatti, decisamente inferiore ai 300.000,00 euro.

Alla luce di quanto esposto la donazione conclusa tra i convenuti in data 7.3.2012 determina, ad avviso del Collegio, un pregiudizio delle ragioni creditorie, trattandosi di atto che ha diminuito la consistenza del patrimonio del debitore - anche in considerazione del limitato valore residuo di

quest'ultimo - pregiudicando la possibilità dei creditori di ottenere quanto gli è dovuto attraverso l'esecuzione forzata.

Il Collegio ritiene conseguentemente integrato l'elemento oggettivo dell'*eventus damni* di cui all'art. 2901 c.c..

V. 5 Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo il Collegio è chiamato in primo luogo ad individuare la collocazione temporale dell'atto - se antecedente o successiva all'insorgere della ragione di debito - nonché a considerare la natura di atto a titolo gratuito, propria dell'atto dispositivo in esame (cfr. punto V.2).

La collocazione temporale dell'atto di donazione è da ritenersi successiva all'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, riconducibile al momento in cui risale la condotta illecita imputata al Prof. Di Summa.

A tal fine viene in considerazione non già il momento in cui il debito risarcitorio è stato accertato in giudizio, ma quello in cui lo stesso è sorto; la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in proposito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, *"per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito, anche eventuale, ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito steso insorga e non a quello successivo del suo accertamento"*

giudiziale" (Cass., 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. 2 settembre 1996, n. 8013; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1220).

Si aggiunga che per gli atti a titolo gratuito posti in essere in data successiva all'insorgere del credito - quale quello in esame (cfr. punto V.2) - la consapevolezza in capo al debitore di diminuire, con l'atto di disposizione, la consistenza patrimoniale delle garanzie spettanti al creditore, è elemento di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della *scientia damni*.

A tal fine non assume rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. *animus nocendi*), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo beneficiario (*participatio fraudis*) in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (*consilium fraudis*) trattandosi di requisito - quest'ultimo - richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso: "*L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso*" (Cass., III, 3.3.2009, n. 5072; id I; 26 febbraio 2002, n. 2792; id. III, 8 novembre 1985, n. 5451).

Come correttamente posto in evidenza dalla Procura, in ragione della natura del contratto di donazione in data

7.3.2012 concluso tra gli odierni convenuti, stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore del disponente e della circostanza che lo stesso risulta successivo all'insorgere dell'obbligazione, non rileva quindi la pretesa mancata consapevolezza della dr.ssa Cotrina Di Summa di arrecare danno ai possibili creditori risultando sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c..

La stessa giurisprudenza contabile ha escluso, per gli atti a titolo gratuito, qualsiasi rilievo alla connotazione psicologica del comportamento del contraente (*ex plurimis* Corte dei Conti, Sez. Giurisd. III Centrale, 12 giugno 2009, n. 234).

Il convenuto Michele Di Summa ha dedotto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, richiesta di prova testimoniale in ordine alla circostanze di fatto di cui ai punti 1 e 2 della narrativa, concernente la finalità per la quale la donazione sarebbe stata disposta, in relazione all'asserito scarso valore economico dei beni donati.

Come chiarito in precedenza, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, *"senza alcun discriminine, circa lo "scopo" ulteriore, avuto di mira dal debitore nel porre in essere l'atto dispositivo"* (Cass. n.15603/2005).

Le richieste istruttorie devono quindi ritenersi, alla luce di quanto esposto, ininfluenti ai fini della decisione e vanno conseguentemente rigettate.

I motivi e gli scopi ulteriori posti alla base del compimento dell'atto dispositivo non appaiono infatti incidenti ai fini dell'indagine in ordine all'elemento psicologico (Cass. n. 24757/2008): *"sono soggetti alla azione revocatoria - in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. - anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale"* (Cass. n. 15603/2005).

Il Collegio reputa ampiamente provata, alla luce della documentazione versata in atti, la consapevolezza da parte di Michele Di Summa di ledere, attraverso la conclusione della donazione conclusa in data 7.3.2012, la garanzia patrimoniale degli enti pubblici danneggiati.

In proposito si osserva che, ai fini della prova, è ritenuta sufficiente la generica consapevolezza in capo al debitore che l'atto dispositivo negativamente incidente sulla consistenza del proprio patrimonio possa pregiudicare le ragioni dei creditori: *"in tema di revocatoria ordinaria...il requisito della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto...non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori"*

complessivamente considerati" (Cass. 23 novembre 1985, n. 5824; id. 20813/2004; id. n. 987/1989).

Si aggiunga che la prova circa la consapevolezza del pregiudizio in concreto arrecato alle ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 29869/2008).

La sussistenza di tale coefficiente psicologico si desume, nel caso di specie, in modo inequivocabile dalla cronologia degli eventi riportata dalla Procura nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Rileva, in particolare, il dato oggettivo e incontrovertito che l'atto di disposizione, sottoscritto in data 7.3.2012 per rogito Notaio Raiola, in Francavilla Fontana, con il quale il prof. Di Summa ha donato alla sorella Cotrina la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada "Cretarossa", in comunione con le sorelle, è stato perfezionato in un momento successivo all'avvio del precedente giudizio revocatorio promosso dalla Procura contabile avverso la risoluzione consensuale di donazione, avente ad oggetto la nuda proprietà di due alloggi in Francavilla Fontana e in Castellaneta, di cui si è detto nella narrativa in fatto e nell'imminenza dell'udienza di discussione del detto giudizio, fissata in data 18.4.2012: l'atto di citazione in revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 c.c., per far dichiarare

l'inefficacia del contratto di risoluzione consensuale, era infatti stato notificato in data 31 agosto 2011.

Il contratto di donazione in data 7.3.2012 risulta quindi concluso dal Prof. Di Summa - già condannato in via definitiva dal Giudice penale con la sentenza n. 1550 del 25.9-12.11.2009 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione e, in primo grado, da questa Sezione della Corte dei conti, per responsabilità erariale, con la sentenza n. 96/2010- successivamente all'avvio di specifiche iniziative della Procura contabile a tutela della garanzia delle Amministrazioni danneggiate, in relazione ai crediti risarcitori per responsabilità amministrativo-contabile per i quali il medesimo prof. Di Summa era già stato giudicato.

La scansione temporale dei predetti eventi consente di ritenere provata la sussistenza del requisito della *scientia damni* in capo a Michele Di Summa; il Collegio reputa provato che quest'ultimo, al momento della conclusione del contratto di donazione, avesse piena consapevolezza del rischio di vedere aggredito il proprio patrimonio e abbia agito per sottrarre una porzione del proprio patrimonio immobiliare alla possibile esecuzione dei creditori.

L'elevato valore probatorio e sintomatico riveniente dai fattori oggettivi sopra delineati, depongono infatti in modo univoco a favore della tesi sostenuta dalla Procura Regionale attrice, in presenza di un quadro sistematico di elementi gravi, precisi e

concordanti.

Per tutto quanto precede il Collegio, ai sensi degli articoli 2901 e seguenti c.c., ritiene fondata la domanda attorea.

Le spese di giustizia del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione

DICHIARA

L'inefficacia e, per l'effetto, revoca, nei confronti dell'A.S.O. "San Giovanni Battista" di Torino e dell'Università degli Studi di Torino, il contratto di donazione, concluso per rogito Notaio Raiola, in Francavilla Fontana (BR), in data 7.3.2012, rep. n. 48.574/22.701, tra DI SUMMA Michele c.f., DSM MHL 47A12 D761 C, donante, e DI SUMMA Cotrina, c.f. DSM CRN 44P63 D761 R, donataria, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Brindisi in data 4.4.2012, al reg. gen. 5926 e al reg. part. 4735, avente ad oggetto la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada "Cretarossa", il tutto censito al C.T. fg. 118, partt. n. 132 di are 97,91 (mandorleto), cl. 1[^], r.d. euro 70,79 e r.a. euro 25,28, n. 151 di ha. 2.99.73, r.d. euro 215,34 e r.a. euro 79,46 (parte seminativo e parte mandorleto), e a C.F. fg.

118, partt. n. 129, cat. c/2, cl. 1, mq. 53, r.c. euro 169,71, e
n. 130 cat. C/2, cl. 1[^], mq 31, r.c. euro 99,26.

Le spese di giustizia, computate in Euro 2.771,37
(DUEMILASETTECENTOSETTANTUNO/37), seguono la
soccombenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 23
gennaio 2013.

L'ESTENSORE

(F.to Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Salvatore Sfrecola)

Depositata in Segreteria il **13 Marzo 2013**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)